

TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

visto il ricorso depositato in data 19/5/2021, con cui PRESTIGIACOMO Stefano, rappresentato dall'avv. Simona Rizzo, ha formulato una proposta di piano del consumatore o, in via subordinata, di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e, in ulteriore subordine, di liquidazione del patrimonio;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 24 maggio 2021;

lette le integrazioni depositate in data 6/7/2021;

considerato che le istanze avanzate in linea subordinata non risultano ammissibili, giacché gli artt. 6 e 7 L. 3/2012 pongono i rimedi dell'accordo e del piano del consumatore in rapporto di alternatività e che, a sua volta, il successivo art. 14-ter prevede lo strumento della liquidazione come alternativo alla proposta per la composizione della crisi e che le uniche fattispecie di possibile conversione di quest'ultima procedura in quella di liquidazione sono quelle contemplate dall'art. 14-*quater*;

ritenuto, pertanto, che l'unica istanza da esaminare concerne la proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, comma 1-*bis*, L. cit.;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento del proponente;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione del professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, avv. Gaspare Inzerillo, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. ed osservato che allo stato, non si ravvisano atti in frode ai creditori;

dato atto che risulta la pendenza di una procedura esecutiva per il debito nei confronti di IFIS NPL spa come da atto di precetto notificato in data 06.11.2020 al debitore per euro 5.477,03 e successivo atto di pignoramento notificato il 17/12/2020, sicché deve disporsi la sospensione *ex art. 12-bis*, comma 2, L. cit.;



considerato che, a norma dell'art. 9, comma 1, L. cit., il professionista – ove non vi abbia già provveduto – è tenuto a presentare la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del ricorrente la proponente;

visto l'art. 12-*bis* L. cit.;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **24/9/2021 ore 11.30**;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che il professionista, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Dispone

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistato diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista nominato con funzioni di OCC a cura della Cancelleria.

Palermo, 14 luglio 2021

IL GIUDICE DELEGATO

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



AVV. SIMONA RIZZO

Via L. Ariosto n. 34

- 90144 Palermo

- fax 091-56.40.963

simonarizzo@pecavvpa.it

avvsimonarizzo@gmail.com

TRIBUNALE DI PALERMO

Ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012

Piano del consumatore e/o accordo di ristrutturazione dei debiti e/o liquidazione patrimonio

Per il Sig. **Prestigiacomò Stefano** [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'**Avv. Simona Rizzo** (C.F. RZZSMN84L53G273N) e domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Sammartino n. 6, Cap. 90141, giusta procura in calce al presente atto.

(Pec simonarizzo@pecavvpa.it; avvsimonarizzo@gmail.com; fax 091.5640963)

Premesso in fatto

In via preliminare è opportuno evidenziare che l'odierno ricorrente non ha mai colposamente e/o dolosamente determinato l'attuale situazione di sovraindebitamento facendo ricorso a crediti non proporzionati alle proprie capacità patrimoniali.

Invero, le cause del sovraindebitamento sono dipese da fattori sopravvenuti di carattere personale che hanno inciso negativamente sull'andamento economico/finanziario del Sig. Prestigiacomò.

Per maggiore chiarezza ed esemplificazione di intendimento pare opportuno spiegare dettagliatamente l'*excursus* delle vicende che hanno investito, nel tempo, il Sig. Prestigiacomò.

Storia del ricorrente

Dal 1978 e sino al 1995 lavorava [REDACTED].

Il ricorrente in data 9.01.1988 contraeva matrimonio con la sig.ra [REDACTED] e dalla loro unione sono nati i figli [REDACTED], oggi maggiorenne, e [REDACTED] anche lui maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

Durante il coniugio entrambi i coniugi contribuivano economicamente al sostentamento della famiglia poiché anche la Sig.ra [REDACTED] risultava regolarmente occupata.

Nel '95 acquisiva grado superiore, dapprima come [REDACTED].

A Far data dal 31.03.2013, ad oggi è pensionato con gestione Inps e percepisce una pensione media mensile – come accertato dalla certificazione unica ei redditi 2021 anno d'imposta 2020 di circa € 27.533,00 cui corrisponde un reddito espresso in 12 mensilità di circa euro 2.294,41 (Cfr. doc. 1 CU 2021, doc. 1 bis Cu 2020 e doc. 2 prospetto dettagli pensione e doc. 3 dichiarazioni da 2014 a 2018).

Dati reddituali storici				
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio
CU 2021	INPS	27.533,00	27.533,00	2.294,41
CU 2020	INPS	27.488,00	27.488,00	2.290,66
73/2019	INPS	27.665,00	27.665,00	2.305,42
730/2018	INPS	27.055,00	27.055,00	2.254,58
730/2017	INPS	27.312,00	27.312,00	2.276,00
730/2016	INPS	26.364,00	26.364,00	2.197,00
730/2015	INPS	27.020,00	27.020,00	2.251,67

Tuttavia, in data [REDACTED] i coniugi si separavano consensualmente dinanzi il Tribunale di *Palermo* (Cfr. *doc.4 Omologa del Tribunale di Palermo del 20.08.2007*).

In virtù e in esecuzione del provvedimento di omologa la casa coniugale – arredata e corredata -veniva assegnata alla Sig.ra [REDACTED] e, al contempo, posto a carico del Prestigiaco come l'obbligo di contribuzione per i figli e per la moglie – nel frattempo rimasta disoccupata- per un importo mensile pari a € 400,00. Inoltre, è rimasto senza neppure autovettura poiché, seppur da lui comprata, era intestata alla di lui moglie pertanto, si è trovato costretto a dovergliela concedere.

A seguito di procedimento di modifica delle condizioni della separazione iscritto presso il Tribunale di Palermo, n. rg 2573/16, l'obbligo contributivo a carico dell'odierno sovraindebitato veniva aumentato in € 500,00 di cui € 400,00 per il figlio convivente con la madre che, seppur maggiorenne continuava a non essere autosufficiente e € 100,00 per la coniuge (*cfr. doc.5 provvedimento di modifica delle condizioni di separazione*).

Si specifica che nel frattempo l'altro figlio, [REDACTED], si sganciava dal nucleo familiare della madre.

Come è facile intuire questa condizione ha determinato a carico del Prestigiaco una notevole contrazione del proprio reddito, poiché, con le sole proprie sostanze ha dovuto provvedere a locare un nuovo appartamento da abitare al costo di circa € 430,00 mensili oltre € 50,00 per spese e oneri condominiali mensili e, conseguentemente, a sostenere ingenti esborsi per l'acquisto dei mobili necessari per arredare l'immobile. Contestualmente era obbligato alla contribuzione per moglie e figlio (*doc. 5 bis contratto di locazione*).

Soltanto nel 2013, in occasione della percezione del proprio TFR pari a circa 54.536,22 riusciva ad acquistare un'auto usata del valore di circa 5.000.00 euro. Il resto della somma fu impiegata in parte per ridurre un prestito con Banca Intesa estinguendo per € 10.000,00 parte del debito e ottenendo una riduzione delle rate mensili. Con € 4.008,19 estingueva un prestito con Santander, € 15.500,0 venivano versati alla moglie (*Cfr. doc.6 bonifici alla moglie*) e ulteriori 10.000,00 € li donava ai figli.

La somma residua di circa 20.000,00 € veniva impiegata per aprire un fondo accumulo presso banca Intesa a garanzia di una copertura economica per il futuro (*Doc. 7 prospetto fondo*).

Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato pari al **68,40%** mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, è pari al 279,80%.

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 2.128,00 e le spese pari a € 1.607,80 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	2.128,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	2.128,00

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	350,00
Abbigliamento e calzature	30,00
Canoni di locazione	430,00
Spese condominiali	50,00
Utenze	95,00
Spese auto-moto e trasporti	140,00
Telefoni cellulari	12,80
Altro	500,00
TOTALE SPESE	1.607,80
Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	1.607,80

Fra le spese cui fa fronte regolarmente il ricorrente e che incidono sulla liquidità mensile si annoverano le spese per canone di locazione pari ad euro 430,00, le spese condominiali di euro 50,00, quelle per ricarica cellulari euro 12,80, spese per vestiario euro 30,00 mensili e spese alimentari per euro 350,00, spese per auto e trasporti euro 140,00, spese per utenze domestiche euro 95,00 (*doc. 5 bis*). Considerando le spese per

mantenimento pari ad euro 500,00 la somma di denaro liquido mensile di cui bisogna il sig. Prestigiacomò è pari ad euro 1.607,80. Va osservato che dal 2016 a seguito di sentenza del Tribunale di Palermo le spese per mantenimento in fase di omologa consensuale inizialmente stabilite in euro 400,00 mensili sono state modificate su istanza della moglie in euro 500,00.

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	520,20
Rata mensile debiti attuali	1.455,50
Rapporto rata reddito disponibile attuale	279,80%
Rapporto rata reddito attuale	68,40%

Di seguito, sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore.

Il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili.

Quanto a beni mobili registrati risulta possessore di una autovettura modello Mercedes Classe B anno di immatricolazione 2007. Il valore di mercato di tale bene con riferimento alle quotazioni di mercato è di circa euro 1.000,00 (*cfr. doc. 8 bis libretto auto*).


Descrizione patrimonio mobiliare

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola -Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Autovetture	Mercedes Classe B	100,00%	1		2007	1.000,00

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI SIG. PRESTIGIACOMO

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Fin. Credito al consumo	80.076,30	70,17%	1.026,50	70,53%
Cessione del quinto Chirografaria	21.029,99	18,43%	275,00	18,89%
Apertura di credito in c/c	5.477,03	4,80%	0,00	0,00%
Tributi	3.535,63	3,10%	154,00	10,58%
Carta di credito - tutte	1.439,59	1,26%	0,00	0,00%
DEBITO CONDOMINIO	1.320,00	1,16%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 111.647,02 che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.455,50.



I debiti contratti dal ricorrente ed attualmente a suo carico possono essere così riassunti:

1) Finanziamento Credito al consumo contratto con Intesa San Paolo in data 16.10.2017 n. 3668403 dal valore originario di euro 36.863,00 che impatta per una rata mensile di euro 423,00. Il debito residuo ad oggi è pari ad euro 34.825,30 come da intervenuta precisazione del credito da parte della banca (*doc. 9. Finanziamento credito al consumo e apertura in c/c Banca Intesa*). Il presente finanziamento di fatto viene impiegato quasi totalmente per chiudere precedente finanziamento concesso da Banca Intesa in data 08.04.2016 che presentava un saldo al 16.10.2017, come risulta da conteggio estintivo, di euro 30.574,03. (*doc. n.10 conteggio estintivo*)

2) Apertura di credito in conto corrente di euro 2.000,00 concesso da Banca Intesa san paolo nel 2016 che ad oggi presenta un saldo negativo di circa euro 1.439,59 come da intervenuta precisazione del credito da parte della banca (*doc. n.9*)

Va evidenziato il particolare ed intenso rapporto di credito che il ricorrente aveva instaurato con Banca Intesa San Paolo che a fronte delle richieste di finanziamento dovute alla necessità di liquidità che il ricorrente dimostrava, concesse un finanziamento (come è dato evincere dalla CRIF) in data 12.03.2012 estinto regolarmente in data 25.08.2017. In data 27.12.2012 un fido in conto corrente di euro 2.000,00; In data 07.05.2014 concede carta di credito a saldo di euro 1.500,00 sempre nel 2014 una carta revolving dal valore di euro 5.000,00 estinta anticipatamente in data 08.04.2016. In data 26.03.2015 concede un prestito personale estinto anticipatamente il 9.12.2015 con un nuovo prestito n. contratto 2819564 concesso in pari data ed estinto anticipatamente l'08.04.2016 quando Intesa San Paolo concede nuovo prestito personale di

circa 36.571,21 con cui la stessa banca provvede a chiudere le altre obbligazioni sopra evidenziate. Lo stesso credito verrà estinto anticipatamente in data 16.10.2017 quando viene concesso nuovo prestito attualmente in corso dal valore di euro 36.863,00 residuando al debitore dall'operazione solamente euro 6.288,97 (doc. *11 crif*).

3) Cessione del quinto dello stipendio concesso da Italcrowd SPA nel 2017 con cui il ricorrente di fatto estingue precedente cessione contratta sempre con Italcrowd. Valore montante della cessione euro 33.000,00 con n. 120 rate da euro 275,00 somma effettivamente erogata in data 28.02.2017 euro 10.167,24 (estratto conto Intesa San paolo al 28.02.2017). Debito residuo in sorte capitale al 31.03.2021 17.339,76 (doc. *n.12 contratto Italcrowd ed estratto c/c*)

4) Contratto di finanziamento Credito al consumo concesso da Deutsche Bank in data 17.01.2018, n. 616521301 del valore di euro 22.032,00 con una rata mensili di euro 250,00. Debito residuo ad oggi 24.852,15 di cui euro 21.102,15 come sorte capitale ed euro 3.750,00 a titolo di rate scadute e non pagate da Agosto 2018. Ad oggi il credito risulta ceduto a Marte SPV con valore del debito residuo di euro 22.099,00 come in evidenza in Banca d'Italia al mese di gennaio 2020. Detto finanziamento si rese necessario per garantire la chiusura di un finanziamento di cui era coobbligato con la ex moglie per l'acquisto di un auto (doc. *n.13 contratto Deutsche bank*)

5) Contratto di finanziamento Credito al Consumo concesso da Banca Sella in data 05.07.2018, n. 2619992 dal valore originario di euro 21.449,42 e rata mensile di euro 353,50. Debito residuo pari ad euro 23.499,23 di cui euro euro 3.888,72 a titolo di rate scadute e non pagate da novembre 2018, come risulta da precisazione del credito rilasciata da AXATOR cui è stato ceduto il credito pro soluto (doc. *n.14 contratto banca sella*)

6) Carta di credito concessa da Findomestic Banca per acquisto beni di consumo dal valore di euro 3.500,00. Ad oggi il debito residuo è di euro 3.535,63 come da precisazione del credito intervenuta da parte di Findomestic. Il prestito servì in gran parte per aiutare il figlio Francesco che aveva contratto debiti per la ristrutturazione della sua casa e che non riusciva più a pagare. Il debito di natura commerciale era con il fornitore Magica Ceramiche Srl per circa euro 16.775,00. Il ricorrente dimostra l'impegno al pagamento del debito mediante l'esibizione di n 3 assegni dal valore di euro 5.585,00 cadauno dati a garanzia alla società Magica Ceramiche (doc. *n.15 Findomestic*).

7) Fra i debiti a carico del ricorrente risultano dall'estratto Tributi del Comune di Palermo importi da versare pari ad euro 598,58 a titolo di tari/tares (doc. *n.16 Tributi Comune*)

8) Con riferimento al debito nei confronti dell' Agente della Riscossione il ricorrente ha aderito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con domanda avente protocollo n. 206615 del 26.04.2019 a fronte della quale il debito riscontrato al netto delle sanzioni ed interessi di mora risulta di euro 776,04. A fronte dell'adesione ha già versato un primo acconto pari al 10% dell'importo complessivo previsto, pari a circa 77,604 il 31 luglio 2019, la seconda rata di acconto il 30 novembre sempre nella misura del 10% ed ulteriori n.6 rate di euro 87,39 ciascuna. Il sig. Prestigiamo continuerà il regolare pagamento delle ultime

4 rate come da piano di ammortamento stabilito con l'agente della riscossione che prevede l'ultimo pagamento per la data del 30.11.2021 (*doc. 16. Bis riscossione sicilia e pagamenti per agevolazione*).

Risultano invece iscritte a ruolo e non pagate n. 2 cartelle per complessivi euro 650,53 ed in particolare la cartella n. 29620180028596266/000 per euro 436,79 e la cartella n. 29620190030051089/000 per euro 273,74.

Infine si rappresenta che con atto di pignoramento del 28.11.2019 la ex moglie ha pignorato un quinto della pensione del ricorrente per un importo complessivo di euro 2.051,33. Va osservato tuttavia che l'ultima rata della trattenuta obbligatoria era prevista per il 30.04.2021 e pertanto al momento del deposito della presente proposta il debito è estinto.

9) Debito nei confronti di IFIS NPL spa come da atto di precetto notificato in data 06.11.2020 al debitore per euro 5.477,03 e successivo atto di pignoramento del dicembre 2020. Con atto del 08.07.2017 Barclay Bank PLC cedeva prosoluto alla IFIS NPL contratto di finanziamento n. 109688248647 per totali euro 4.699,71 (*doc. 17. D. i., Pignoramento notificato e atto di cessione*).

10) Debito nei confronti del condominio di via Azalea per totali euro 2.182,37 aggiornato al 17.03.201 (*doc. 18 spese condominiali*)

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Fin. Credito al consumo	16/10/2017	3668403	1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	36.863,00	423,00	34.825,30	Chirografario
Apertura di credito in c/c	01/11/2016		1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	2.000,00		1.439,59	Chirografario
Fin. Credito al consumo	05/07/2018	2619992	3 - Banca Sella	21.449,42	353,50	23.499,23	Chirografario
Fin. Credito al consumo	17/01/2018	616521301	2 - Deutsche Bank	22.032,00	250,00	22.099,00	Chirografario
Tributi			5 - Riscossione Sicilia	637,50		650,53	Privilegiato_mobiliare
Cessione del quinto Chirografaria	13/02/2017	92944	6 - Italcredi S.p.A.	24.574,53	275,00	17.339,76	Chirografario
Tributi	01/01/2013		7 - Comune di Palermo Uffici Tributi	430,00		598,58	Privilegiato_mobiliare
Carta di credito - tutte	23/06/2016	10071310534244	8 - Findomestic Banca	3.500,00	154,00	3.535,63	Chirografario
Debiti commerciali - Fornitori			4 - Condominio AZALEA	1.320,00		2.182,37	Chirografario
Mutuo chirografario		Procedura esecutiva	9 - Banca Ifis S.p.a	4.699,71		5.477,03	Chirografario

Per tutto quanto sopra, è evidente che il Sig. Prestigiacomo si trova in un attuale e concreto stato di sovraindebitamento.

A ben vedere, si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati

e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.

- Concludendo, atteso che l’art. 6, co. 1, della L. n. 3/2012 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla medesima legge;

- al contempo, che l’art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: “*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità*”

di adempierle regolarmente”, si ritiene che per l’odierno ricorrente sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge n. 3/12, ed in particolare:

- Il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio, si ritiene che per l’odierno ricorrente sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:

- Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento ex art. 1 L.F. ;

- Il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;

- Il ricorrente non ha subito, per cause a sè imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012

- Il ricorrente ha sempre assunto obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, inoltre, ha sempre mostrato un atteggiamento responsabile nei riguardi degli impegni obbligatori che contraeva.

Ciò è quanto visibilmente emerge dal quadro complessivamente sopra delineato, letto in combinato con la documentazione offerta a sostegno.

Atteso che la procedura nella forma del piano del consumatore comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, a determinate condizioni tali da equilibrare in modo idoneo le attività e le passività, e comunque, a garantire la tutela e la dignità del ricorrente e dell’intero nucleo familiare, è stata prospettata **una proposta**, soddisfattiva per i creditori e fattibile per il Sig. Prestigiacomò.

Senza contare il fatto che tale lettura risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell’alveo dell’economia palese, senza il rischio di cadere nell’usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione.

Inoltre, non può sottovalutarsi che la presente procedura, oltre ad avere l’obiettivo di soddisfare le pretese creditorie e non quella di cagionare la nascita di nuovi debiti comunque insostenibili per il sovraindebitato.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l’intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico sopra (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella sotto riportata Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio.

Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Debito	Creditori	Debito residuo	Ipotesi liquidatoria		Ipotesi Piano del Consumatore		% Stralcio
			% soddisfazione	Valore del Debito	% soddisfazione	Valore del Debito	
Fin. Credito al consumo n.3668403 del 16/10/2017 (Chirografario)	1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	34.825,30	0,000%	0,00	35,000%	12.188,86	65,000%
Apertura di credito in c/c del 01/11/2016 (Chirografario)	1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.439,59	0,000%	0,00	30,000%	431,88	70,000%
Fin. Credito al consumo n.2619992 del 05/07/2018 (Chirografario)	3 - Banca Sella	23.499,23	0,000%	0,00	50,000%	11.749,62	50,000%
Fin. Credito al consumo n.616521301 del 17/01/2018 (Chirografario)	2 - Deutsche Bank	22.099,00	0,000%	0,00	50,000%	11.049,50	50,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	650,53	80,057%	520,79	100,000%	650,53	0,000%
Cessione del quinto Chirografaria n.92944 del 13/02/2017 (Chirografario)	6 - Italcredi S.p.A.	17.339,76	0,000%	0,00	35,000%	6.068,92	65,000%
Tributi del 01/01/2013 (Privilegiato_mobiliare)	7 - Comune di Palermo Uffici Tributi	598,58	80,057%	479,21	100,000%	598,58	0,000%
Carta di credito - tutte n.10071310534244 del 23/06/2016 (Chirografario)	8 - Findomestic Banca	3.535,63	0,000%	0,00	35,000%	1.237,47	65,000%
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	4 - Condominio AZALEA	2.182,37	0,000%	0,00	35,000%	763,83	65,000%
Mutuo chirografario n.PRECETTO 6/11/2020 (Chirografario)	9 - Banca Ifis S.p.a	5.477,03	0,000%	0,00	30,000%	1.643,11	70,000%

Modalità e ripartizione rate accordo

I compensi spettanti al Professionista incaricato con funzioni di OCC, sono preventivati in complessivi euro 4.697,00 comprensivi di oneri e cassa previdenziale, al netto dell'acconto versato pari ad euro 700,00 il totale

credito in prededuzione è pari ad euro 3.997,00. Il costo in prededuzione verrà pagato in 8 rate mensili di cui 7 di euro 515,36 ed una la n. 8 da euro da euro 389,48

I costi del procuratore vengono definiti in € 2.187,32 comprensivi di oneri previdenziali e fiscali. Il pagamento avverrà in 5 rate a partire dalla n.8 che (poiché contestuale a quella dell'OCC) avrà l'importo di € 125,88 . Le successive rate n 9,10,11,12 di importo pari a € 515,36.

A partire dalla rata n. 13 il consumatore si impegna a pagare n. 90 rate dal valore complessivo di 515,36, come di seguito esposto:

- Intesa San Paolo a far data dalla rata n. 13 n. 90 pagamenti mensili di € 140,23 imputabili per euro 135,43 al Fin. Credito al consumo n.3668403 e ad euro 4,80 per l'apertura di credito in c/c per un importo complessivo di euro 12.260,00. In percentuale: 35% del credito al consumo e 30% per l'apertura del credito in c/c;
- Per AXCOTOR a far data dalla rata n. 13 seguiranno n. 90 pagamenti di € 130,55 per complessivi € 11.749,61, pari al 50% del debito;
- Per Marte SPV a far data dalla rata n. 13 seguiranno n. 90 pagamenti € 122,77 per complessivi € 11.049,50, pari al 50% del debito;
- Per Riscossione Sicilia il pagamento integrale del credito in n.90 rate a partire dalla n. 13 da euro 7,23 per complessivi € 650,53;
- Per Italcredit a far data dalla rata n. 13 seguiranno n. 90 pagamenti di € 67,43 per un complessivi € 6.068,92;
- Per il Comune di Palermo Ufficio Tributi il pagamento integrale del credito in n.90 rate a partire dalla n. 13 da euro 6,65 per complessivi € 598,58;
- Per Findomestic Banca a far data dalla rata n. 13 seguiranno n. 90 pagamenti di € 13,75 per un complessivi € 1.237,47;
- Per il Condominio di Via Azalea a far data dalla rata n. 13 seguiranno n. 90 pagamenti di € 8,49 per un complessivi € 763,83;
- Per Banca IFIS NPL a far data dalla rata n. 13 seguiranno n. 90 pagamenti di € 18,26 per un complessivi € 1.643,11.

Totale Debito Prima del Piano	111.647,02	
Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore	65.264,72	58,46%
TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE	46.382,30	

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
Fin. Credito al consumo n.3668403 del 16/10/2017 (Chirografario)	1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	34.825,30	65,00%	22.636,44	12.188,86	90	Dalla Rata n. 13	135,43
Apertura di credito in c/c del 01/11/2016 (Chirografario)	1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.439,59	70,00%	1.007,71	431,88	90	Dalla Rata n. 13	4,80
Fin. Credito al consumo n.2619992 del 05/07/2018 (Chirografario)	3 - Banca Sella	23.499,23	50,00%	11.749,61	11.749,62	90	Dalla Rata n. 13	130,55
Fin. Credito al consumo n.616521301 del 17/01/2018 (Chirografario)	2 - Deutsche Bank	22.099,00	50,00%	11.049,50	11.049,50	90	Dalla Rata n. 13	122,77
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	650,53	0,00%	0,00	650,53	90	Dalla Rata n. 13	7,23
Cessione del quinto Chirografaria n.92944 del 13/02/2017 (Chirografario)	6 - Italcredi S.p.A.	17.339,76	65,00%	11.270,84	6.068,92	90	Dalla Rata n. 13	67,43
Tributi del 01/01/2013 (Privilegiato_mobiliare)	7 - Comune di Palermo Uffici Tributi	598,58	0,00%	0,00	598,58	90	Dalla Rata n. 13	6,65
Carta di credito - tutte n.10071310534244 del 23/06/2016 (Chirografario)	8 - Findomestic Banca	3.535,63	65,00%	2.298,16	1.237,47	90	Dalla Rata n. 13	13,75
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	4 - Condominio AZALEA	2.182,37	65,00%	1.418,54	763,83	90	Dalla Rata n. 13	8,49
Mutuo chirografario n.PRECETTO 6/11/2020 (Chirografario)	9 - Banca Ifis S.p.a	5.477,03	70,00%	3.833,92	1.643,11	90	Dalla Rata n. 13	18,26

Le eventuali spese di bonifico e costi eventuali della procedura sono a carico del ricorrente, il quale provvederà al pagamento delle relative rate entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese di riferimento.

Con riferimento ai debiti derivanti da cessioni di quinto e delegazione di pagamento sullo stipendio del ricorrente si è ritenuto di attrarli all'ipotesi di falcidia rispetto alle seguenti valutazioni che trovano riscontro in molteplici procedure ed omologhe da sovraindebitamento ivi compreso quelle adottate dal Tribunale di Palermo:

- la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario e d'altra parte la legge 3/2012 indica espressamente quali sono i debiti esclusi dalla ipotesi di falcidia e fra queste non sono ricomprese le cessioni del quinto dello stipendio e/o delega. Sul punto giova ricordare che per «cessione del quinto» s'intende un finanziamento chirografario a favore di lavoratori subordinati e pensionati, il cui rimborso avviene tramite il versamento di una quota degli

emolumenti mensili dal datore di lavoro/ente previdenziale direttamente all'istituto erogante il finanziamento (D.P.R. 985 del 1950). –

Da parte loro i cessionari del quinto sostengono che il credito sia privilegiato in forza dell'articolo 1263 c.c.

Richiamando, tuttavia, i principi inerenti alla normativa fallimentare, ci troviamo dunque in presenza di contratti pendenti, che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione nell'art. 169bis L.F. (...). E a ben vedere nessuna norma, di cui alla L.3/2012, esclude l'applicabilità analogica dell'art. 169bis L.F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nella fattispecie, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, esattamente come previsto dall'art. 169 bis, co.2, L.F. Si può assumere e concludere come il debito da soddisfare non sia quello di natura privilegiata, ma il credito da finanziamento non rimborsato, quindi chirografari.

Sintesi della proposta

A - Reddito mensile attuale	2.128,00
B- Spese mensili	1.607,80

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.455,50	515,36
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	68,40%	24,22%
Reddito mensile per spese (A-C)	672,50	1.612,64

Riepilogo procedura per Creditore

ID	Creditore	Crediti privilegiati immobiliari	Crediti privilegiati mobiliari	Crediti chirografari	Totale Crediti	% di soddisfazione Liquidazione Patrimonio	Totale Crediti Rimborsati Post Liquidazione	% Soddisfazione Proposta Post Accordo	Totale Crediti Stralciati	% Stralcio Proposto Post Accordo	Totale consolidamento
1	1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,00	0,00	36.264,89	36.264,89	0,00%	12.620,74	34,80%	23.644,15	65,20%	12.620,86
2	2 - Deutsche Bank	0,00	0,00	22.099,00	22.099,00	0,00%	11.049,50	50,00%	11.049,50	50,00%	11.049,50
3	3 - Banca Sella	0,00	0,00	23.499,23	23.499,23	0,00%	11.749,62	50,00%	11.749,61	50,00%	11.749,62
4	4 - Condominio AZALEA	0,00	0,00	2.182,37	2.182,37	0,00%	763,83	35,00%	1.418,54	65,00%	764,10
5	5 - Riscossione Sicilia	0,00	650,53	0,00	650,53	80,06%	650,53	100,00%	0,00	0,00%	650,70
6	6 - Italcredi S.p.A.	0,00	0,00	17.339,76	17.339,76	0,00%	6.068,92	35,00%	11.270,84	65,00%	6.068,92

7	7 - Comune di Palermo Uffici Tributi	0,00	598,58	0,00	598,58	80,06%	598,58	100,00%	0,00	0,00%	598,58
8	8 - Findomestic Banca	0,00	0,00	3.535,63	3.535,63	0,00%	1.237,47	35,00%	2.298,16	65,00%	1.237,50
9	9 - Banca Ifis S.p.a	0,00	0,00	5.477,03	5.477,03	0,00%	1.643,11	30,00%	3.833,92	70,00%	1.643,40

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovraindebitamento.

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla l. 3.2012 normative, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata da consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili. L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Prestigiaco, ut supra rappresentato e difeso, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- **In via principale** preliminarmente, verificata ai sensi dall'art. 12 e 12 bis co. 1 della Legge 3/2012 (**piano del consumatore**), verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto.

- Nel merito, accertata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra eventuale contestazione e verifica preliminare ai sensi del co. 3 art. 12 bis L. 3/2012, omologare il piano del consumatore, secondo l'ipotesi sopra prospettata, disponendo per il relativo provvedimento la forma di pubblicità che si riterrà idonea. Qualora il piano dovesse prevedere la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, disporre la trascrizione del decreto a cura dell'organismo di composizione della crisi.

- **In via subordinata**, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano del consumatore, positivamente vagliati gli accertamenti e le verifiche di legge, fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 L. 3/2012 adottando con il medesimo tutti gli ulteriori adempimenti del caso affinché la presente procedura proceda nelle forme previste per **l'accordo di composizione della crisi e/o liquidazione del patrimonio**.

- All'occorrenza, concedere un termine perentorio ai sensi dell'art. 9 comma 3 ter per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti.

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Simona Rizzo procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di € 98,00. Dichiaro, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.5640963 o a mezzo **pec** all'indirizzo simonarizzo@pecavvpa.it

Palermo 12.05.2021

Sig. Stefano Prestigiacomo

Avv. Simona Rizzo

RIZZO
SIMONA
Firmato digitalmente da
RIZZO SIMONA
Data: 2021.05.12
19:26:03 +02'00'